

Testo Unico della Finanza

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018

vigente al 29.9.2018

A cura della
Divisione Tutela del Consumatore
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ottobre 2018



CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

TITOLO I-BIS	ABUSI DI MERCATO	310
Capo I	Disposizioni generali	310
Art. 180	Definizioni	310
Art. 181	Informazione privilegiata <i>(abrogato)</i>	311
Art. 182	Ambito di applicazione	311
Art. 183	Esenzioni	312
Capo II	Sanzioni penali	312
Art. 184	Abuso di informazioni privilegiate	312
Art. 185	Manipolazione del mercato	313
Art. 186	Pene accessorie	314
Art. 187	Confisca	314
Capo III	Sanzioni amministrative	315
Art. 187-bis	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	315
Art. 187-ter	Manipolazione del mercato	315
Art. 187-ter.1	Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014	316
Art. 187-quater	Sanzioni amministrative accessorie	317
Art. 187-quinquies	Responsabilità dell'ente	318
Art. 187-sexies	Confisca	319
Art. 187-septies	Procedura sanzionatoria	319
Capo IV	Poteri della Consob	321
Art. 187-octies	Poteri della Consob	321
Art. 187-novies	Operazioni sospette <i>(abrogato)</i>	324
Capo V	Rapporti tra procedimenti	325
Art. 187-decies	Rapporti con la magistratura	325
Art. 187-undecies	Facoltà della Consob nel procedimento penale	325
Art. 187-duodecies	Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione	325
Art. 187-terdecies	Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative	325
Art. 187-quaterdecies	Procedure consultive	326
TITOLO II	SANZIONI AMMINISTRATIVE	326
Art. 187-quinquiesdecies	Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob	326
Art. 188	Abuso di denominazione	326
Art. 189	Partecipazioni al capitale	328
Art. 190	Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari	329
Art. 190.1	Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari	332
Art. 190.2	Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014	332
Art. 190.3	Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione dati	333
Art. 190.4	Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014)	334

Art. 190.5	Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1060/2009	335
Art. 190-bis	Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di comunicazione dati	336
Art. 190-ter	Altre violazioni in tema di attività riservate (<i>abrogato</i>)	337
Art. 190-quater	Sanzioni amministrative in tema di gestione di portali	337
Art. 191	Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita	338
Art. 192	Offerte pubbliche di acquisto o di scambio	340
Art. 192-bis	Informazioni sul governo societario	341
Art. 192-ter	Ammissione alle negoziazioni	343
Art. 192-quater	Obbligo di astensione	343
Art. 193	Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale	344
Art. 193-bis	Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria	348
Art. 193-ter	Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012	348
Art. 193-quater	Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012	349
Art. 193-quinquies	Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014	350
Art. 193-sexies	Sistemi interni di segnalazione	351
Art. 194	Deleghe di voto	351
Art. 194-bis	Criteri per la determinazione delle sanzioni	352
Art. 194-ter	Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione	353
Art. 194-quater	Ordine di porre termine alle violazioni	353
Art. 194-quinquies	Pagamento in misura ridotta	354
Art. 194-sexies	Condotte inoffensive	355
Art. 194-septies	Dichiarazione pubblica	356
Art. 195	Procedura sanzionatoria	357
Art. 195-bis	Pubblicazione delle sanzioni	359
Art. 195-ter	Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate	360
Art. 195-quater	Sanzioni in caso di risoluzione	361
Art. 195-quinquies	Inapplicabilità di specifiche disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689	362
Art. 196	Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari	362
Art. 196-bis	Disposizioni di attuazione	363
PARTE VI	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	364
Art. 197	Personale della Consob	364
Art. 198	Girata di titoli azionari	364
Art. 199	Società fiduciarie	364
Art. 200	Intermediari già autorizzati	365
Art. 201	Agenti di cambio	365
Art. 202	<i>Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa (abrogato)</i>	367
Art. 203	Contratti a termine	368

Art. 178
(*Compensi illegali*)

...omissis...¹⁰²³

Art. 179
(*Disposizioni comuni*)

...omissis...¹⁰²⁴

TITOLO I-BIS¹⁰²⁵ **ABUSI DI MERCATO**¹⁰²⁶

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 180
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) "strumenti finanziari":

- 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) **gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;**
- 2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;**
- 2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali**¹⁰²⁷;

1023 Articolo abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1024 Articolo abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1025 Il precedente Capo IV – "Abusi di informazioni privilegiate e agiotaggio su strumenti finanziari", comprendente gli articoli da 180 a 187-bis, è stato sostituito con il presente Titolo I-bis (artt. 180-187-quaterdecies) dall'art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*), il quale è stato successivamente modificato nei termini indicati nelle successive note.

1026 Rubrica così sostituita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1027 Lettera dapprima sostituita dall'art. 1, comma 13 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che al numero 1), ha soppresso le parole: «, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea»; ha sostituito il numero 2) e ha inserito i numeri 2-bis) e 2-ter).

b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰²⁸;

b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie": la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132¹⁰²⁹;

b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰³⁰;

b-quater) "indice di riferimento (benchmark)": l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰³¹;

c) "prassi di mercato ammessa": prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰³²;

c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰³³;

c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰³⁴;

d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹⁰³⁵.

Art. 181

(Informazione privilegiata)

...omissis...¹⁰³⁶

Art. 182

(Ambito di applicazione)

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, **o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano**¹⁰³⁷.

1028 Lettera così sostituita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1029 Lettera inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1030 Lettera inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1031 Lettera inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1032 Lettera così sostituita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1033 Lettera inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1034 Lettera inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1035 V. ndr al Titolo I-bis.

1036 Articolo abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1037 Comma modificato dapprima dall'art. 1, comma 14 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha aggiunto le parole: "o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano" e poi dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha aggiunto alla fine le parole: «, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione

2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010¹⁰³⁸.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2)¹⁰³⁹.

Art. 183 ***(Esenzioni)***

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;

b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁴⁰.

Capo II **Sanzioni penali¹⁰⁴¹**

Art. 184 ***(Abuso di informazioni privilegiate)***

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio **o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁴².**

italiano».

1038 Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1039 Comma aggiunto dall'art. 1, comma 15 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

1040 Articolo dapprima modificato dall'art. 1, comma 16 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1041 Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

1042 Lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che, alla fine, ha inserito le seguenti parole:

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), **numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni**, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni¹⁰⁴³.

4. **...omissis...**¹⁰⁴⁴

Art. 185
(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁴⁵.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), **numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su**

«o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014».

1043 Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 17 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito le parole: «numero 2)» con le parole: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni».

1044 Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1045 Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni¹⁰⁴⁶.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)¹⁰⁴⁷.

Art. 186
(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale¹⁰⁴⁸.

Art. 187
(Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale¹⁰⁴⁹.

1046 Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 18 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito le parole: «numero 2)» con le parole: «numeri 2), 2-*bis*) e 2-*ter*)», limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-*bis*) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni». V. ndr al Titolo I-*bis* e al Capo II – Sanzioni penali.

1047 Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1048 V. ndr al Titolo I-*bis*.

1049 V. ndr al Titolo I-*bis*.

Capo III Sanzioni amministrative

Art. 187-bis¹⁰⁵⁰

(Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁵¹.

2. ***...omissis...***¹⁰⁵²

3. ***...omissis...***¹⁰⁵³

4. ***...omissis...***¹⁰⁵⁴

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo¹⁰⁵⁵.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter¹⁰⁵⁶

(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁵⁷.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5¹⁰⁵⁸.

3. ***...omissis...***¹⁰⁵⁹

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di

1050 V. ndr al Titolo I-bis.

1051 Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1052 Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1053 Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1054 Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1055 Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1056 V. ndr al Titolo I-bis.

1057 Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1058 Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1059 Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

mercato ammesse nel mercato interessato¹⁰⁶⁰.

5. *...omissis...*¹⁰⁶¹

6. *...omissis...*¹⁰⁶²

7. *...omissis...*¹⁰⁶³

Art. 187-ter.1

(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

1060 Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1061 Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1062 Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1063 Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da *a)* a *g)*, del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-*sexies*, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689¹⁰⁶⁴.

Art. 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* importa:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera *d)*, e 1-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

1064 Articolo inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a)¹⁰⁶⁵.

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b)¹⁰⁶⁶.

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni¹⁰⁶⁷.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni¹⁰⁶⁸.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni¹⁰⁶⁹.

Art. 187-quinquies
(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁷⁰:

1065 Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1066 Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1067 Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1068 Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1069 Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito le parole: «alle società di gestione» con le parole: «ai gestori» e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni». V. ndr al Titolo I-bis.

1070 Alinea così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo¹⁰⁷¹.

Art. 187-sexies
(Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito¹⁰⁷².

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria¹⁰⁷³.

Art. 187-septies¹⁰⁷⁴
(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato¹⁰⁷⁵.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e

1071 V. ndr al Titolo I-bis.

1072 Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1073 V. ndr al Titolo I-bis.

1074 **Il comma 8 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Le modifiche dell'articolo 187-septies, commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo".**

1075 Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 19 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

funzioni decisorie.

3. ...*omissis*...¹⁰⁷⁶

4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica¹⁰⁷⁷.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile¹⁰⁷⁸.

6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento¹⁰⁷⁹.

6-*bis*. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene

1076 Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1077 Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010 (l'art. 133, comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 104/2010 così disponeva: "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: ... l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa [...]"). Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-*septies*, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1078 Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-*septies*, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito le parole: «decreto motivato» con le parole: «ordinanza non impugnabile».

1079 Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-*septies*, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione¹⁰⁸⁰.

6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione¹⁰⁸¹.

7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis¹⁰⁸².

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689¹⁰⁸³.

Capo IV **Poteri della Consob**

Art. 187-octies (Poteri della Consob)

1. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato¹⁰⁸⁴.

2. La Consob compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni **contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel** presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto¹⁰⁸⁵.

3. La Consob può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

1080 Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1081 Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1082 Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1083 Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. Infine, la Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento.

1084 Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1085 Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito le parole: «di cui al» con le parole: «contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel».

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa trasmissione¹⁰⁸⁶;

c) procedere ad audizione personale;

c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei partecipanti al mercato¹⁰⁸⁷;

d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-*sexies*¹⁰⁸⁸;

e) procedere ad ispezioni, **anche mediante autorizzazione di revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale¹⁰⁸⁹;**

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La Consob può altresì:

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

a-bis) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259¹⁰⁹⁰;

b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **o acquisire direttamente tali dati mediante connessione telematica¹⁰⁹¹;**

1086 Lettera così sostituita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1087 Lettera inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1088 Vedi delibera Consob n. 15087 del 21.6.2005 e successive modifiche e integrazioni.

1089 Lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante autorizzazione di revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale».

1090 Lettera inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1091 Lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, o acquisire direttamente tali dati mediante connessione telematica».

- c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
- e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994¹⁰⁹².
- e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605¹⁰⁹³;

5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati **e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente decreto**¹⁰⁹⁴.

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob può anche in via cautelare:

- a) ordinare la cessazione temporanea o permanente di qualunque pratica o condotta;**
- b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica**¹⁰⁹⁵.

7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

1092 Vedi protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 31.10.2007.

1093 Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 20 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

1094 Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente decreto».

1095 Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla Consob.

10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) è deceduto l'autore della violazione;

b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;

c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo **187-septies, comma 1**¹⁰⁹⁶;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.

12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la Consob può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

14. Il provvedimento della Consob che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la Consob procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale¹⁰⁹⁷.

Art. 187-novies
(Operazioni sospette)

...omissis...¹⁰⁹⁸

1096 Lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito le parole: «14 della legge 24 novembre 1981, n. 689» con le parole: «187-septies, comma 1».

1097 V. ndr al Titolo I-bis.

1098 Articolo abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

Capo V **Rapporti tra procedimenti**

Art. 187-decies *(Rapporti con la magistratura)*

1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della Consob.

2. Il Presidente della Consob trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.

3. La Consob e l'autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la Consob può utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600¹⁰⁹⁹.

Art. 187-undecies *(Facoltà della Consob nel procedimento penale)*

1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la Consob esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

2. La Consob può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato¹¹⁰⁰.

Art. 187-duodecies *(Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione)*

1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione¹¹⁰¹.

Art. 187-terdecies *(Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative)*

1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato:

a) l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive

1099 V. ndr al Titolo I-bis.

1100 V. ndr al Titolo I-bis.

1101 V. ndr al Titolo I-bis.

già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria¹¹⁰².

Art. 187-*quaterdecies*
(*Procedure consultive*)

1. La Consob definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali¹¹⁰³.

TITOLO II **SANZIONI AMMINISTRATIVE¹¹⁰⁴**

Art. 187-*quinqüesdecies*¹¹⁰⁵
(*Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob*)¹¹⁰⁶

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, è punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d'Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorità al fine dell'espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l'esercizio delle stesse¹¹⁰⁷.

1-*bis*. Se la violazione è commessa da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni¹¹⁰⁸.

1-*ter*. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*. Fermo restando quanto

1102 Articolo dapprima modificato dall'art. 3, comma 19 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018. V. ndr al Titolo I-*bis*.

1103 V. ndr al Titolo I-*bis*.

1104 **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262".**

1105 Articolo dapprima inserito dall'art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) e poi modificato dall'art. 24 del D.L. n. 179 del 18.10.2012, dall'art. 39, comma 3, della L. n. 262 del 28.12.2005 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note.

1106 Rubrica così sostituita dall'art. 24 del D.L. n. 179 del 18.10.2012.

1107 Comma dapprima modificato dall'art. 24 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 e poi così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1108 Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1-bis nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a)¹¹⁰⁹.

1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile¹¹¹⁰.

Art. 188^{1111/1112}
(Abuso di denominazione)

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato"; "CTP" o "fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione"; "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato"; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le PMI"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o dei servizi di comunicazione dati o dell'attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) e n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, dai fornitori autorizzati allo svolgimento dei servizi di comunicazione dati, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le PMI, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

1109 Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1110 Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1111 Articolo dapprima modificato dall'art. 24 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003, dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dall'art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014, dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016, in seguito sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 e infine modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 233 del 15.12.2017 nei termini indicati nella nota al comma 1.

1112 **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015.** Si riporta di seguito il testo dell'art. 188 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 188 (Abuso di denominazione) - 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: 'Sim' o 'società di intermediazione mobiliare' o 'impresa di investimento'; 'Sgr' o 'società di gestione del risparmio'; 'Sicav' o 'società di investimento a capitale variabile'; 'Sicaf' o 'società di investimento a capitale fisso'; 'EuVECA' o 'fondo europeo per il venture capital'; 'EuSEF' o 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosessanta a euro diecimilatrecentoventinove. 2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹¹¹³.

2. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*.

Art. 189¹¹¹⁴
(Partecipazioni al capitale)

1. La violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-*bis*, comma 2, e delle relative disposizioni attuative, e di quelli richiesti ai sensi dell'articolo 17, nonché di quelli previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti e in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-*bis*, comma 5; 79-*sexies*, comma 9; e 79-*noviesdecies*, comma 1.

3. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*¹¹¹⁵.

1113 Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 233 del 15.12.2017 che dopo le parole: «"fondo europeo per l'imprenditoria sociale";» ha inserito le parole: «"ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine";», e ha sostituito le parole: «e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF)» con le parole: «n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) e n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine».

1114 **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.** Si riporta di seguito il testo dell'art. 189 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 189 (Partecipazioni al capitale) - 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosettantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei]. 2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8865."

1115 Articolo dapprima modificato dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. **Limitatamente alle violazioni relative alla società di gestione accentrata, resta ferma l'applicazione del regime sanzionatorio precedente l'intervento del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016, per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-*bis* della Parte III:** "Art. 189 (Partecipazioni al capitale) - 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli [...] 80, comma 7, [...] è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. 2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli [...] 80, comma 8. 2-*bis*. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-*bis*".

Art. 190¹¹¹⁶

(Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari)¹¹¹⁷

1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti

1116 **Il comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-bis e 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo".** Si riporta di seguito il testo dell'art. 190 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari) - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, nonché dei depositari, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 65; 79-bis; 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquanta. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies. 1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. 2. La stessa sanzione si applica: a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c) d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e III del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime; d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3; d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso; d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso; d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1, 2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti: a) dei gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative; b) dei gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative. 2-ter. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquanta: a) nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative; b) nei confronti dei gestori in caso di violazione dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative. 3. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 2-bis si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6. 3-bis.omissis.... 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

1117 Rubrica sostituita dapprima dall'art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010, dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e infine dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. **Limitatamente alle violazioni relative alla disciplina della gestione accentrata/società di gestione dei servizi di liquidazione, resta ferma l'applicazione del regime sanzionatorio precedente l'intervento del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016, per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis della Parte III:** "Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari) - [...] "2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 [ndr. sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile] si applica: [...] b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse; c) agli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; [...] e) ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime; [...] 3. Si applica l'articolo 188, comma 2-bis. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-*bis*; 6-*ter*; 7, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 3-*bis*; 7-*bis*, comma 5; 7-*ter*; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-*bis*; 24, commi 1 e 1-*bis*; 24-*bis*; 25; 25-*bis*; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-*bis*, comma 1; 29-*ter*, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-*bis*, 3-*bis*, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-*bis*, comma 6; 35-*novies*; 35-*decies*; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-*bis*, comma 4; 40-*ter*, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-*bis*; 41-*ter*; 41-*quater*; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-*ter*; 55-*quater*; 55-*quinquies*; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli¹¹¹⁸.

1-*bis*.1 Chiunque eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-*quinquies* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹¹¹⁹.

1-*bis*. ...*omissis*...¹¹²⁰

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

- a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attività di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell'articolo 25-*bis* e di quelle emanate in base ad esse;
- b) ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-*ter*, comma 2, e quelle emanate in base ad esse¹¹²¹;
- c) ai depositari centrali che prestano servizi o attività di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo 79-*noviesdecies*.1¹¹²².

2-*bis*. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica:

1118 Comma dapprima modificato dall'art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005; dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006; dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007; dai commi 21 e 22 dell'art. 1 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009; dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012; dall'art. 30 del D.L. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012; dall'art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014; dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015; dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015; dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016; successivamente sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 e infine così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 che ha soppresso le parole: «25-*ter*, commi 1 e 2».

1119 Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1120 Comma dapprima inserito dall'art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1121 Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 che ha sostituito le parole: «alle imprese di assicurazione» con le parole: «ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa» e le parole «commi 1 e 2» con le parole: «comma 2».

1122 Comma dapprima modificato dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005; dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007; dall'art. 1, comma 23 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009; dall'art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013; dall'art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010; dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

- a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;
- b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative;
- b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/760 e delle relative disposizioni attuative;
- b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative¹¹²³.

2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis) e b-ter), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010¹¹²⁴.

2-ter. ...omissis...¹¹²⁵

3. Si applica l'articolo 187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*¹¹²⁶.

3-bis. ...omissis...¹¹²⁷.

4. ...omissis...¹¹²⁸.

1123 Comma dapprima inserito dall'art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014, in seguito sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 che ha aggiunto le lettere b-bis) e b-ter) e di nuovo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 233 del 15.12.2017 che dopo le parole: «della Commissione» ha inserito le parole: «, del regolamento (UE) n. 2015/760».

1124 Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 233 del 15.12.2017.

1125 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 66 del 7.5.2015 e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1126 Comma già modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014, successivamente sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e infine così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, comma 2-bis» con le parole: «187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*».

1127 Comma dapprima inserito dall'art. 10 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 10, comma 6 della L. n. 13 del 6.2.2007 (*Legge comunitaria 2006*) che ha abrogato dall'art. 10 della L. n. 262 del 28.12.2005.

1128 Comma dapprima sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

Art. 190.1¹¹²⁹

(Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari)

1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-*bis* della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹¹³⁰.

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

a) agli intermediari indicati nell'articolo 79-*decies*, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-*novies*, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-*duodecies*, e di quelle emanate in base ad esse;

b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-*undecies*, comma 1.

3. Si applica l'articolo 187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*¹¹³¹.

Art. 190.2¹¹³²

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014)

1. Nei confronti dei depositari centrali e delle banche designate ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro venti milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*. La medesima sanzione si applica altresì in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento¹¹³³.

2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni,

1129 Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. **Limitatamente alle violazioni relative alla società di gestione accentrata, resta ferma l'applicazione del regime sanzionatorio precedente l'intervento del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Si veda la nota in calce all'art. 190.**

1130 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «disponibile e determinabile» con le parole: «determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*».

1131 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, commi 2 e 2-*bis*» con le parole: «187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*».

1132 Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note.

1133 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «disponibile e determinabile» con le parole: «determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*».

ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro venti milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹¹³⁴.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila:

- a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1;
- b) alle controparti di un contratto di garanzia finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del regolamento di cui al comma 1;
- c) alle imprese di investimento, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle relative disposizioni attuative;
- d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
- e) ai depositari centrali, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 9 e 10, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
- f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1;
- g) a chiunque non osservi le disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e dalle relative disposizioni attuative.

4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*¹¹³⁵.

5. ...*omissis*...¹¹³⁶

Art. 190.3¹¹³⁷

(Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione dati)

1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*:

1134 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «disponibile e determinabile» con le parole: «determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*».

1135 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, commi 2 e 2-*bis*» con le parole: «187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*».

1136 Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1137 Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 e poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 nei termini indicati nella successiva nota.

- a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-*bis* della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-*bis* della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 62-*septies* e di quelle emanate in base ad esse;
- d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione nonché ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-*bis* della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- e) *...omissis...*¹¹³⁸;
- f) ai fornitori di servizi di comunicazione dati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 79-*bis*, 79-*ter* e 79-*ter.1* e di quelle emanate in base ad esse.

2. Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle medesime disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

3. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 67-*ter*, 68, comma 1, e 68-*quater*, commi 2 e 3, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, può essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di un sistema organizzato di negoziazione.

4. Si applica l'articolo 187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*.

Art. 190.4

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. La violazione delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafi 3, lettera b), e 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonché delle relative disposizioni attuative, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del

1138 Lettera soppressa dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.

fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di violazione delle disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1 e agli articoli 190 e 190.3.

3. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*¹¹³⁹.

Art. 190.5

(Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1060/2009)

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:

- a) nei confronti di Sim, imprese di investimento UE con succursale in Italia, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, banche italiane e banche UE con succursale in Italia autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-*bis* del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative;
- b) nei confronti dei gestori, in caso di violazione dell'articolo 35-*duodecies* del presente decreto e dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative;
- c) nei confronti degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento di cui alla lettera a);
- d) nei confronti degli emittenti, cedenti o promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8-*ter* del regolamento di cui alla lettera a);
- e) nei confronti degli emittenti o terzi collegati come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del predetto regolamento.

2. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*¹¹⁴⁰.

1139 Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1140 Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

Art. 190-bis¹¹⁴¹

*(Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di comunicazione dati)*¹¹⁴²

1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni¹¹⁴³:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato¹¹⁴⁴;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-*bis*;

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 6, commi, 2-*septies*, 2-*octies*, 2-*novies*, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata¹¹⁴⁵.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-*quater* da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni¹¹⁴⁶.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della

1141 Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016, dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. **Il comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-*bis* e 190-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo".**

1142 Rubrica già sostituita dall'art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha aggiunto, in fine, le parole: «e dei servizi di comunicazione dati». La precedente versione della rubrica recitava: "Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari".

1143 Alinea così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «e 190.2, commi 1 e 2» con le parole: «, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5» e le parole: «cinque milioni di euro» con le parole: «euro cinque milioni».

1144 Lettera così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «o per l'integrità ed» con le parole: «o per la trasparenza, l'integrità e».

1145 Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «188, 189 e 190» con le parole: «188, 189, 190, 190.1 e 190.2, commi 1 e 2».

1146 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «cinque milioni di euro» con le parole: «euro cinque milioni».

violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione¹¹⁴⁷.

3-*bis*. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata, due o più volte negli ultimi dieci anni, sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave, l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni¹¹⁴⁸.

4. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*¹¹⁴⁹.

Art. 190-*ter*

(Altre violazioni in tema di attività riservate)

*...omissis...*¹¹⁵⁰

Art. 190-*quater*

(Sanzioni amministrative in tema di gestione di portali)

1. I gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese che violano le norme degli articoli 50-*quinquies* e 100-*ter* o le relative disposizioni attuative sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 50-*quinquies*, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro¹¹⁵¹.

1147 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito la parola: «intermediari» con la parola: «soggetti».

1148 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito la parola: «applicano» con le parole: «possono applicare» e dopo le parole: «dieci anni,» ha inserite le parole: «sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave,».

1149 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, commi 2 e 2-*bis*» con le parole: «187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*».

1150 Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, successivamente modificato dall'art. 1, comma 43 della L. n. 208 del 28.12.2015 e infine abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. **Il comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-*bis* e 190-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo".**

1151 Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

Art. 191¹¹⁵²

(Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita)

1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 94, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni¹¹⁵³.
2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97 e 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito

1152 Articolo già modificato dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, successivamente sostituito dapprima dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e infine modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.** Si riporta di seguito il testo dell'art. 191 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita) - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di duemilioni di euro. 2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro. 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 4. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. 5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689". **Alle violazioni commesse tra il 9.3.2016 e il 4.6.2016 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016) continua ad applicarsi il precedente testo dell'art. 191:** "Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita) - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1, e 98-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro. 2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila. 2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. [...omissis...] 5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

1153 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «cinque milioni di euro» con le parole: «euro cinque milioni».

con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentocinquantamila¹¹⁵⁴.

3. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 98-*ter*, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹¹⁵⁵.

4. Chiunque viola l'articolo 98-*ter*, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-*quater*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 commessa nell'ambito di un'offerta di OICVM¹¹⁵⁶.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a*). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

6. Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano gli articoli 187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*, e 190-*bis*, commi 2, 3 e 3-*bis*¹¹⁵⁷.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni¹¹⁵⁸.

8. ...omissis...¹¹⁵⁹

1154 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che dopo le parole: «euro cinquemila» ha inserito la parola: «fino».

1155 Comma così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1156 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile» con le parole: «ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*».

1157 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, comma 2-*bis*» con le parole: «187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*».

1158 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «per i promotori finanziari» con le parole: «per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria».

1159 Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

Art. 192¹¹⁶⁰
(Offerte pubbliche di acquisto o di scambio)

1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa¹¹⁶¹.

2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:

a) non rispetta le indicazioni fornite dalla Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4¹¹⁶²;

a-bis) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis¹¹⁶³;

a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7¹¹⁶⁴;

b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110;

b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis¹¹⁶⁵.

1160 **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.** Si riporta di seguito il testo dell'art. 192 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 192 (Offerte pubbliche di acquisto o di scambio) - 1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa. 2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi: a) non rispetta le indicazioni fornite dalla Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4883; a-bis) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis; a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7; b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110; b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis. 3. ...omissis...".

1161 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "dell'articolo 102, comma 1 e 3" con le parole: "dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6" e le parole: "da lire dieci milioni a lire duecento milioni" con le parole: "di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa".

1162 Lettera così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "dell'articolo 102, comma 2" con le parole: "dell'articolo 102, comma 4" e le parole: "a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5" con le parole: "a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4".

1163 Lettera aggiunta dall'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

1164 Lettera aggiunta dall'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

1165 Lettera aggiunta dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non può essere superiore a euro cinque milioni¹¹⁶⁶.

2-ter. Si applica l'articolo 187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*¹¹⁶⁷.

3. ...*omissis*...¹¹⁶⁸.

Art. 192-bis¹¹⁶⁹
(*Informazioni sul governo societario*)¹¹⁷⁰

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

1166 Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'ultimo periodo ha sostituito le parole: «cinque milioni di euro» con le parole: «euro cinque milioni».

1167 Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, commi 2 e 2-bis» con le parole: «187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*».

1168 Comma dapprima sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e poi abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

1169 Articolo dapprima inserito dall'art. 36 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 173 del 3.11.2008, dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.** Si riporta di seguito il testo dell'art. 192-bis vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 192-bis (*Informazioni sul governo societario*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale".

1170 Rubrica così sostituita dall'art. 5 del d.lgs. n. 173 del 3.11.2008.

- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹¹⁷¹.

1-*bis*. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a*), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della società o dell'ente, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni¹¹⁷².

1-*ter*. Si applica l'articolo 187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*¹¹⁷³.

1-*quater*. Nei casi di inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali è accertata l'inosservanza dell'ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da parte della persona giuridica¹¹⁷⁴.

1171 Comma già sostituito dapprima dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e infine così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'alea ha sostituito le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» con le parole: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative»; alla lettera *a*) ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata» e alla lettera *c*) ha sostituito le parole: «se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo» con le parole: «fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*».

1172 Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, successivamente sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e infine così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'alea ha sostituito le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» con le parole: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative» e nella lettera *a*), ha aggiunto, in fine, le parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata».

1173 Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, commi 2 e 2-*bis*» con le parole: «187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*».

1174 Comma aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

Art. 192-ter¹¹⁷⁵
(Ammissione alle negoziazioni)

1. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere *a)*, *d)*, *f)*, e 4, e 113-*bis*, commi 1, 2, lettere *a)* e *b)*, e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila¹¹⁷⁶.

2. ...*omissis*...¹¹⁷⁷

2-*bis*. La sanzione prevista al comma 1 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*¹¹⁷⁸.

3. ...*omissis*...¹¹⁷⁹

3-*bis*. Si applica l'articolo 187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*¹¹⁸⁰.

Art. 192-quater
(Obbligo di astensione)

1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 6, comma 2-*novies*, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila¹¹⁸¹.

1175 Articolo dapprima inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007, successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.** Si riporta di seguito il testo dell'art. 192-*ter* vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 192-*ter* (Ammissione alle negoziazioni) - 1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere *a)*, *d)* e *f)*, 4 e 113-*bis*, commi 1, 2, lettere *a)* e *b)* e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro. 2. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. 3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

1176 Comma così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1177 Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1178 Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha soppresso la parola «anche».

1179 Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1180 Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, commi 2 e 2-*bis*» con le parole: «187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*».

1181 Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

Art. 193¹¹⁸²

*(Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)*¹¹⁸³

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli **114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater**, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure

1182 **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.** Si riporta di seguito il testo dell'art. 193 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 193 *(Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)* - 1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob. 1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista. 1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate. 1-quinquies. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila: a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito; b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a); c) agli emittenti o ai terzi collegati come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento. 2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila. 3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3898; b) ...omissis... 3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico".

1183 Rubrica così sostituita dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹¹⁸⁴.

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni¹¹⁸⁵.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1¹¹⁸⁶.

1-*bis*. ...*omissis*...¹¹⁸⁷

1-*ter*. ...*omissis*...¹¹⁸⁸

1184 Comma dapprima modificato dall'art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*); poi sostituito dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005; modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007, dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015; di nuovo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016; e infine modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'alinea che ha sostituito le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» con le parole: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative»; nella lettera a) ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata» e nella lettera c) ha sostituito le parole: «o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo» con le parole: «ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*» e infine modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che, nell'alinea, ha sostituito le parole: «114, 114-*bis*, 115, 154-*bis*, 154-*ter* e 154-*quater*, o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-*bis*» con le parole: «114, commi 5, 7 e 9, 114-*bis*, 115, 116, comma 1-*bis*, 154-*bis*, 154-*ter* e 154-*quater*».

1185 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e poi modificato dapprima dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'alinea ha sostituito le parole: «le seguenti misure e sanzioni amministrative» con le parole: «una delle seguenti sanzioni amministrative» e nella lettera a) ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata» e poi dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che, nell'alinea, ha soppresso le parole: «salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10».

1186 Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

1187 Comma dapprima inserito dall'art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1188 Comma dapprima inserito dall'art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1-*quater*. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 5, lettere *b*) e *c*), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate¹¹⁸⁹.

1-*quinquies*. ...*omissis*...¹¹⁹⁰

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 4 e 4-*bis*, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹¹⁹¹.

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni¹¹⁹².

1189 Comma dapprima inserito dall'art. 1, del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile» con le parole: «Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano»

1190 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 176 del 5.10.2010, successivamente sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 66 del 7.5.2015 e infine abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

1191 Comma sostituito dapprima dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007, poi dall'art. 7 della legge n. 33 del 9.4.2009 di conversione del D.L. n. 5 del 10.2.2009, dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016, in seguito modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'alea ha sostituito le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» con le parole: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative»; nella lettera *a*), ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata» e nella lettera *c*), ha sostituito le parole: «o, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo» con le parole: «ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.» e dall'art. 13 del d.l. n. 148 del 16.10.2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 72 del 4.12.2017, che nell'alea ha sostituito le parole: «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis* e 4» con le parole: «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 4 e 4-*bis*».

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a*), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1¹¹⁹³.

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-*bis* e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila¹¹⁹⁴.

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile¹¹⁹⁵.

2-*bis*. ...*omissis*...¹¹⁹⁶.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila¹¹⁹⁷:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-*bis*, primo periodo, e 4-*ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3¹¹⁹⁸;

b) ...*omissis*...¹¹⁹⁹.

3-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-*bis*, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico¹²⁰⁰.

1192 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'alea ha sostituito le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» con le parole: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative» e nella lettera *a*), ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata».

1193 Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

1194 Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

1195 Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

1196 Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi soppresso dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

1197 Alinea modificato dapprima dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che dopo le parole: «nel comma 2» ha inserito le parole: «, primo periodo,» e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «La sanzione indicata nel comma 2, primo periodo, si applica» con le parole: «Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila».

1198 Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005.

1199 Lettera abrogata dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Si riporta di seguito il testo della lettera *b*) del comma 3 dell'art. 193 che continua ad essere applicato in virtù del regime transitorio applicabile all'art. 162, comma 3: [...] "*b*) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3."

1200 Comma dapprima inserito dall'art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) e poi così sostituito dall'art. 37 della L. n. 262 del 28.12.2005.

3-ter...omissis...¹²⁰¹

3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater¹²⁰².

Art. 193-bis

*(Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati
che non garantiscono la trasparenza societaria)*

1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla Consob dall'articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1¹²⁰³.

Art. 193-ter¹²⁰⁴

*(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni
di cui al regolamento (UE) n. 236/2012)*

1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.

2. La stessa sanzione del comma 1 è applicabile a chi:

a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative¹²⁰⁵;

b) violi le misure adottate dall'autorità competente di cui all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo

1201 Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1202 Comma aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

1203 Articolo inserito dall'art. 6 della L. n. 262 del 28.12.2005.

1204 Articolo dapprima inserito dall'art. 24 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note.

1205 Lettera così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito la parola «Regolamento» con la parola: «regolamento».

comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

5. ...omissis...¹²⁰⁶

Art. 193-quater¹²⁰⁷

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012)

1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis¹²⁰⁸.

1206 Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1207 Articolo dapprima inserito dall'art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 e poi modificato dall'art. 11 della L. n. 161 del 30.10.2014, dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.** Si riporta di seguito il testo dell'art. 193-quater vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 193-quater (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012) - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantomila. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non siano da altri violate. 3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

1208 Comma sostituito dapprima dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007, poi dall'art. 7 della legge n. 33 del 9.4.2009 di conversione del D.L. n. 5 del 10.2.2009, dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e infine così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «sono punite» con le parole: «sono puniti» e le parole: «ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è disponibile e determinabile» con le parole: «ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis».

2. ...*omissis*...¹²⁰⁹

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza¹²¹⁰.

4. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*¹²¹¹.

Art. 193-*quinquies*¹²¹²

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014)

1. La violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-*septies*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o dall'IVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies*. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹²¹³.

2. La violazione degli obblighi di notifica di cui all'articolo 4-*decies* e delle relative disposizioni attuative è punita con le sanzioni previste dal comma 1.

3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a*).

4. Se il profitto ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purché tale ammontare sia determinabile.

5. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179¹²¹⁴.

1209 Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1210 Comma dapprima sostituito dall'art. 11 della L. n. 161 del 30.10.2014 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito le parole: «Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2» con le parole: «Le sanzioni amministrative previste dal comma 1».

1211 Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, commi 2 e 2-*bis*» con le parole: «187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*».

1212 Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nella successiva nota.

1213 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'ultimo periodo ha soppresso le parole: «totale annuo determinato in conformità all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1286/2014» e ha aggiunto, in fine, le parole: «e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*».

1214 Il comma 12 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: «Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è abrogato ma continua a essere applicato fino al 3 gennaio 2018. A partire da tale data i riferimenti ai

Art. 193-sexies
(Sistemi interni di segnalazione)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 4-*undecies* e dalle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*. In tal caso, fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a)¹²¹⁵.

Art. 194¹²¹⁶
(Deleghe di voto)

1. ...*omissis*...¹²¹⁷.

2. Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila¹²¹⁸.

2-*bis*. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l'articolo 135-*undecies*, comma 4¹²¹⁹.

2-*ter*. Se all'osservanza delle disposizioni previste dal comma 2 è tenuta una società o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima¹²²⁰.

commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 2, e al comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si intendono effettuati, rispettivamente, ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 32-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si intendono effettuati all'articolo 32-*ter*.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1215 Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1216 **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.** Si riporta di seguito il testo dell'art. 194 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 194 (Deleghe di voto) - 1. ...*omissis*... 2. Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila. 2-*bis*. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l'articolo 135-*undecies*, comma 4".

1217 Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

1218 Comma sostituito dapprima dall'art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1219 Comma aggiunto dall'art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

1220 Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

2-quater. ...omissis...¹²²¹.

Art. 194-bis¹²²²

(Criteri per la determinazione delle sanzioni)

1. Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) gravità e durata della violazione;
- b) grado di responsabilità;
- c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
- g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
- h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
- h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi¹²²³.

1221 Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1222 Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 nei termini indicati nella successiva nota. **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.** La Consob è competente anche per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del presente decreto legislativo.

1223 Comma dapprima modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che, nell'alea, dopo le parole: «Nella determinazione» ha inserito le parole: «del tipo e» e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 che, nell'alea, ha sostituito le parole: «Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie» con le parole: «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni» ed ha aggiunto la lettera h-bis).

Art. 194-ter¹²²⁴

*(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione)*¹²²⁵

1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 189, 190, 190.3 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalità ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questi ultimo regolamento o del regolamento UE n. 1095/2010¹²²⁶.

Art. 194-quater¹²²⁷

(Ordine di porre termine alle violazioni)

1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, nei confronti delle società o degli enti interessati, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:

- a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative¹²²⁸;
- b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;

1224 Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.**

1225 Rubrica così sostituita dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1226 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che dopo la parola: «190» ha inserito la parola: «, 190.3».

1227 Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e dall'art. 71 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016, sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e infine modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.**

1228 Lettera così sostituita dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;

c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative¹²²⁹.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

Art. 194-quinquies¹²³⁰
(Pagamento in misura ridotta)

1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:

a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65 e delle relative disposizioni attuative¹²³¹;

a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli articoli 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative¹²³²;

a-ter) dall'articolo 190.3, per la violazione degli articoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, e 79-ter.1, e delle relative disposizioni attuative¹²³³;

1229 Lettera aggiunta dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1230 Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016, dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.**

1231 Lettera modificata dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha soppresso le parole: «83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies,» e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha soppresso le parole: «adottate dalla Consob». **Relativamente alle violazioni della disciplina relativa alla gestione accentrata, continua ad applicarsi il regime sanzionatorio precedente l'intervento del D.lgs. n. 176 del 2016, ossia fino a quando la società di gestione accentrata/società di gestione dei servizi di liquidazione non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Limitatamente alle violazioni relative alla disciplina della gestione accentrata, resta ferma l'applicazione del regime sanzionatorio precedente l'intervento del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016, per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis della Parte III: 'Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste: a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob'.**

1232 Lettera inserita dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

1233 Lettera inserita dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

- a-*quater*) dall'articolo 190.4, per la violazione dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1; dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo 1; dell'articolo 12, paragrafo 1; dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo comma; dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase; dell'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni attuative¹²³⁴;
- b) dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3 e delle relative disposizioni attuative¹²³⁵;
- c) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-*ter*, comma 5, lettera *b*), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell'articolo 120¹²³⁶;
- d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-*bis* e delle relative disposizioni attuative¹²³⁷.

2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.

Art. 194-*sexies*
(*Condotte inoffensive*)

1. Nei casi previsti dall'articolo 194-*quinquies*, la Consob non procede alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza¹²³⁸.

1234 Lettera inserita dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1235 Lettera modificata dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «comma 2» con le parole: «commi 2 e 4» e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «e delle relative disposizioni attuative».

1236 Lettera così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «comma 1,» con le parole: «commi 1, 1.1 e 1.2,» e le parole: «comma 2» con le parole: «commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3,».

1237 Lettera modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «e delle relative disposizioni attuative».

1238 Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.**

Art. 194-septies¹²³⁹
(Dichiarazione pubblica)

1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza:

- a) delle norme previste dagli articoli 4-*undecies*; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-*bis*; 24-*bis*; 29; 33, comma 4; 35-*decies*; 67-*ter*; 68, commi 1 e 2; 68-*quater*, commi 2 e 3; 98-*ter*, commi 2 e 3; e 187-*quinquiesdecies*, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
- b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-*quater*;
- c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative¹²⁴⁰;
- d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 4-*decies* e delle relative disposizioni attuative, nonché per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-*septies*, comma 1;
- e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento.

1239 Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e poi così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1240 Il richiamo alle norme dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e alle relative disposizioni attuative è stato introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

Art. 195¹²⁴¹
(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato¹²⁴².

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196-bis¹²⁴³.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

1241 Articolo dapprima sostituito dall'art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) e poi modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dall'art. 1, comma 25 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010, dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. **Il comma 8 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche"**. Si riporta di seguito il testo dell'art. 195 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 195 (Procedura sanzionatoria) - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. 2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti. 4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato. 6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima. 9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili". La Consob è competente anche per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del presente decreto legislativo.

1242 Comma dapprima modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1243 Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

3. ...*omissis*...¹²⁴⁴.

4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica¹²⁴⁵.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile¹²⁴⁶.

6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento¹²⁴⁷.

7. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata

1244 Comma dapprima modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1245 Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 25 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, poi abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010 (l'art. 133 comma 1 lett. l) del d.lgs. n. 104/2010 così dispone: "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: ... l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa [...]). Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1246 Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1247 Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione¹²⁴⁸.

7-*bis*. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione¹²⁴⁹.

8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-*bis*¹²⁵⁰.

9. ...*omissis*...¹²⁵¹.

Art. 195-*bis*¹²⁵²
(Pubblicazione delle sanzioni)

1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in conformità alla normativa europea di riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico

1248 Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1249 Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1250 Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1251 Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

1252 Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 nei termini indicati nelle successive note. **Il comma 8 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-*bis*, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche". Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 per la pubblicazione delle sanzioni vige il precedente art. 195 riportato in nota allo stesso articolo.** La Consob è competente anche per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-*bis*, 195, 195-*bis* e 196-*bis*, del presente decreto legislativo.

dell'autore della violazione¹²⁵³.

2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

- a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
- b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
- c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

3-bis. La Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicità del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:

- a) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;
- b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-*quater*¹²⁵⁴.

Art. 195-ter¹²⁵⁵

*(Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate)*¹²⁵⁶

1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche, alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche ai sensi degli articoli 189, 190, 190.3, 190-bis, 194-ter, 194-*quater* e 194-*septies*, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse¹²⁵⁷.

1253 Comma modificato dapprima dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che nel primo periodo ha soppresso le parole: «nel Bollettino» e dopo le parole: «della Consob» ha inserito le parole: «, in conformità alla normativa europea di riferimento.» e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 che nell'ultimo periodo ha soppresso le parole: «, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti».

1254 Comma dapprima aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito la parola: «escludono» con le parole: «possono escludere» e alla lettera a) ha sostituito le parole: «alle misure ritenute di natura minore» con le parole: «all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-*quater*».

1255 Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016, dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. **Il comma 8 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche".**

1256 Rubrica così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016.

1257 Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «o alle imprese di investimento» con le parole: «, alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche» e dopo la parola: «190» ha inserito la parola: «190.3,».

1-*bis*. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM¹²⁵⁸.

Art. 195-*quater*¹²⁵⁹
(Sanzioni in caso di risoluzione)

1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-*bis* della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate all'articolo 55-*bis* la Banca d'Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 190, comma 1, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere *a*) ed *h*), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia¹²⁶⁰.

2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 194-*quater*, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 194-*quater*, comma 2, e 190-*bis*, comma 2, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 190-*bis* nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 190-*bis*.

4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 194-*bis*, 195 e 196-*bis*.

5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalità, anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.

6. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

1258 Comma aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016.

1259 Articolo dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nella successiva nota.

1260 Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «investimento extracomunitarie» con le parole: «paesi terzi diverse dalle banche» e le parole: «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

Art. 195-quinquies

(Inapplicabilità di specifiche disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 196 si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16¹²⁶¹.

Art. 196

(Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari)¹²⁶²

1. I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da *lire un milione a lire cinquanta milioni* [ndr: da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre]¹²⁶³;

c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;

d) radiazione dall'albo¹²⁶⁴.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni sono applicate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede

1261 Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1262 Rubrica dapprima modificata dall'art. 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e poi così sostituita dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1263 **Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262".** La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della L. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquecentosedici in euro duemilacinquecentottanta; euro venticinquemilaottocentoventitre in euro centoventinove milacentocinquindici.

1264 Comma modificato dapprima dall'art. 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» con le parole: «soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31, comma 4» ed ha soppresso le parole: «dalla Consob».

all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente¹²⁶⁵.

3. ...*omissis*...¹²⁶⁶

4. Le società che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

4-*bis*. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-*bis* e 8 dell'articolo 195¹²⁶⁷.

Art. 196-*bis*
(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo¹²⁶⁸.

1265 Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 26 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Il comma 41 della L. n. 208 del 28.12.2015 ha disposto che: "entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

1266 Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1267 Comma aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1268 Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. La Consob è competente anche per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-*bis*, 195, 195-*bis* e 196-*bis*, del presente decreto legislativo